

Legge regionale 21 luglio 1976 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 19/08/1986

**Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.**

**Art. 3**

L'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti, di cui all' articolo 2, lettera a) della presente legge, ha luogo con deliberazione del Consiglio comunale e - per i Comuni forniti di strumenti urbanistici vigenti o adottati entro il 6 maggio 1976 - nell' ambito delle zone destinate alla edilizia residenziale.

(1)

Limitatamente per i Comuni disastriati, di cui al DPGR n. 714 del 20 maggio 1976, è ammessa l' individuazione delle aree necessarie agli insediamenti predetti in zone a diversa destinazione, qualora le zone destinate all' edilizia residenziale siano insufficienti ovvero inadeguate a tale esigenza per effetto dell' evento sismico. In tale caso il provvedimento relativo costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato.

(2)

Le aree per gli insediamenti provvisori dovranno di norma essere incluse nelle aree individuate per gli insediamenti definitivi.

Per l' individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:

a) della sicurezza delle località prescelte in rapporto alle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma;

b) dall' economicità delle infrastrutture;

c) della continuità delle attività produttive non trasferibili, ivi compresa la razionale coltivazione dei terreni da parte di imprese agricole familiari, che per effetto dell' esproprio sarebbero private dell' efficienza produttiva;

d) delle esigenze a livello sovracomunale.

L' estensione complessiva delle aree non dovrà superare quella necessaria a consentire la sistemazione provvisoria o la ricostruzione degli alloggi per i nuclei familiari rimasti senza tetto e comunque la densità in essa prevista non dovrà, di norma, essere inferiore a 120 abitanti per ettaro.

(3)

Contestualmente all' individuazione delle aree dovranno essere indicate le indispensabili opere di urbanizzazione e le norme edilizie per la realizzazione dei fabbricati previsti.

Note:

**1** Primo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1976

**2** Parole sostituite al secondo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 49/1976

**3** Parole aggiunte al quinto comma da art. 3, primo comma, L. R. 8/1981